

STATUTO

WILD RIDE SCHOOL SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSO DI CASTALDA PZ RIONE
OSPIZIO SNC

Numero REA: PZ - 141818

Codice fiscale: 01885440766

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

	ne quale nuova denominazione quella di "WILD RIDE SCHOOL società cooperativa sportiva dilettantistica" e in breve "WILD RIDE SCHOOL soc. coop. s.d." .
	A seguito delle dette modifiche risulta necessaria l'adozione di un nuovo statuto sociale che potrebbe avere la seguente nuova formulazione:
	" TITOLO I
	DENOMINAZIONE - SEDE DURATA
	Articolo 1 (Costituzione e denominazione)
	È costituita la società cooperativa denominata "WILD RIDE SCHOOL società cooperativa sportiva dilettantistica" .
	In breve "WILD RIDE SCHOOL soc. coop. s.d." . La società ha sede nel comune di Sasso di Castalda (PZ) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.
	È facoltà dell'organo amministrativo trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato.
	Articolo 2 (Durata) La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.
	TITOLO II
	SCOPO - OGGETTO
	Articolo 3 (Scopo mutualistico)
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. In ragione del tipo di scambio mutualistico la società cooperativa ha come scopo lo svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci.
	La cooperativa può, al fine di agevolare il raggiungimento dello scopo sociale, operare anche con terzi.
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali e tecniche in relazione al tipo dell'attività svolta.
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6, legge 142/2001.
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.
	La cooperativa può aderire ad organismi, enti ed associazioni di rappresentanza.
	Articolo 4 (Oggetto sociale)
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha il seguente oggetto:
	- l'esercizio e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;

	- la promozione, la diffusione e l'esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche "indoor e outdoor";	
	- l'esercizio e la promozione delle attività sportive dilettantistiche, in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dei seguenti attività dilettantistiche: kick	
	boxing, boxe, kung-fù, wushu, Wing Tsun, Wing Chun, shaolin, karatè, semi e full contac, MMA, arti marziali e sport da	
	contatto in tutte le sue varie forme, calcetto, calcio, danza classica e moderna, nonché tutte le varie forme di ballo,	
	ginnastica artistica, ginnastica in tutte le sue varie forme, corpo libero, jazzercise, functional training, kettle-	
	bell lifting, power lifting, calisthenics, body building, step, aerobica, tennis, pallamano, tennis tavolo, hockey,	
	pattinaggio, podistica, trail running, attrezzistica, atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, nuoto, nonché bridge, scacchi tiro con l'arco e tutte le discipline di tiro e sport invernali sci e simili.	
	Dette attività potranno essere svolte anche con l'organizzazione di corsi e con supporti on line.	
	Tanto compresa le corrispondenti attività didattica, attraverso ogni intervento ed iniziativa utile al raggiungimento di tale scopo;	
	- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni	
	altra attività agonistica ad essa collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della federazione sportiva nazionale e dei suoi organi e/o dell'ente di promozione sportiva e/o disciplina sportiva associata e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni alle quali la società intenderà aderire;	
	- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative nazionali ed internazionali;	
	- l'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione o in associazione di enti pubblici, di una o più impianti e strutture sportive pubbliche o private, palestre, piscine, campi sportivi e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricreative, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, per finalità sportive e sociali;	
	- la promozione e gestione di: circoli culturali, centri sociali, palestre anche riabilitative, centri sportivi, centri benessere per la cura della persona, anche collegati a strutture turistiche e naturalistiche, gestione aree turistiche gestione rifugi alpini e montani, biblioteche pubbliche e private;	
	- la gestione in conto proprio e terzi di attività outdoor: quali: scuola survival e bushcraft, parchi divertimento, parchi avventura, parchi educativi, laboratori artigianato dilettantistico attrazioni varie (ponti tibetani, vie ferrate, impianti di risalita, percorsi sportivi e naturali, quali percorsi: walking, nordik - walking, trekking, rafting, hydrospeed, canyoning, ciaspolata sulla neve, parapendio	

	dio, esclusioni quad, cross, enduro, mountain bike, ciclismo, downhill, mountain running, corsa ocr, paintball, soft-tair, ecc.), escursioni a cavallo, maneggi;	
	-l' attività di promozione e valorizzazione del territorio montano con organizzazione di manifestazioni e percorsi sportivi;	
	- la gestione di: Impianti sportivi sia pubblici che privati	
	quali: piscine coperte e scoperte, parchi acquatici, palestre, strutture sportive polivalenti, impianti termali, campi da calcio, piste di pattinaggio, autodromi, crossodromi, kartodromi, poligoni di tiro tanto con organizzazione di: e-	
	venti e manifestazioni sportive, gare, corsi di formazione e lezioni sia collettive che private anche in forma telematica	
	on line con eventuale materiale tecnico multimediale, nelle varie discipline sportive e fitness, attività di personal	
	training, studi di personal training e mini gruppi studi di personal functional training, centro preparazione atletiche	
	speciali e specifiche scuola arti marziali e difesa personale, centri antibullismo e violenza femminile e minorile, attività didattiche per bambini e disabili, fattorie didattiche e varie altre;	
	- l'organizzazione, la redazione, la gestione e distribuzione di pubblicazioni, giornali e riviste.	
	La società può accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme	
	contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle	
	società affiliate.	
	La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni e allo statuto ed al regolamento della	
	federazione sportiva nazionale a cui intende affiliarsi.	
	Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:	
	- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta necessaria, opportuna od	
	utile, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di im-	
	pianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività	
	sportive;	
	- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a	
	mezzo terzi;	
	- promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive;	

	- gestire attrezzature e servizi igienico-estetici per i soci, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate;	
	- nonché assumere partecipazioni, purché non ai fini di collocamento, in altre ditte o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e prestare fideiussioni e garanzie reali a favore di terzi.	
	Le attività finanziarie non potranno mai costituire oggetto principale della società né essere svolte nei confronti del pubblico.	
	In ogni caso la società non ha fine di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite.	
	Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la cooperativa potrà effettuare la raccolta di prestiti infruttiferi da disciplinare con apposito regolamento.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisiche ed enti con o senza la personalità giuridica che abbiano interesse a partecipare nell'attività svolta dalla cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa, svolgano una attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.	
	Articolo 6 (Procedura di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	c) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando l'art. 2522, comma 2 c.c., se trattasi di associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	

	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo del capitale sottoscritto;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Articolo 8 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il re-	

	cesso.	
	Qualora i presupposti di recesso non sussistano gli ammini- stratori debbono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale ai sensi di legge.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia- le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del- la domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salvo diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il reces- so ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se co- municato 3 mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 10 (Esclusione) L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati- vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe- razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme do- vute alla società a qualsiasi titolo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla co- municazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'e- sclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei so- ci,	
	da farsi a cura degli amministratori.	
	Articolo 11 (Liquidazione) I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi- vamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazio- ne, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputa- bili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'e- sercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rap- porto sociale. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 12 (Elementi costitutivi) Il patrimonio della cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	

	quote del valore nominale non inferiore a 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero) euro. La quota complessiva detenuta da	
	ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valo-	
	re delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti	
	o esclusi;	
	c) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	d) da ogni altra riserva indivisibile costituita dalle deci-	
	sioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della società.	
	Articolo 13 (Prevalenza della mutualità)	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi;	
	b) non sono previsti strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale deve esse-	
	re devoluto ai fini sportivi.	
	È prevista obbligatoriamente la devoluzione ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all'art. 11, legge 59/92, nel caso di trasformazione, fu-	
	sione e negli altri casi diversi dallo scioglimento.	
	Articolo 14 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere trasferite.	
	Articolo 15 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisio-	
	ne dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma	
	c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di rela-	
	zione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11, legge 59/1992, nella mi-	
	sura prevista dalla legge medesima;	
	c) il restante alla costituzione di riserve indivisibili.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 16 (Decisioni dei soci)	

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall' art. 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del sindaco unico o revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Articolo 17 (Assemblee)	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Articolo 18 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	

	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 19 (Votazioni) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran- za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 20 (Voto) Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i- scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia- no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi- che potranno avere un massimo di 1 voto.	
	Articolo 21 (Presidenza dell'assemblea) L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo ammini- strativo ed in sua assenza dal vice presidente, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stes- sa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	Articolo 22 (Amministrazione) La società è alternativamente amministrata da un consiglio di amministrazione. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consi- glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un nume- ro di consiglieri variabile dal numero minimo previsto per legge a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazio- ne è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone in- dicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'organo amministrativo non può essere nominato per un perio- do superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo e- sercizio della carica. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vicepre- sidente, se non vi ha provveduto l'assemblea dei soci. I componenti dell'organo amministrativo non possono ricopri- re la medesima carica in altre società o associazioni sporti- ve dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ov- vero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.	
	Articolo 23 (Compiti degli amministratori) Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società. Il consiglio relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so- ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con par- ticolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intra-	

	prendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 24 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 25 (Integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Articolo 26 (Compensi agli amministratori)	
	Agli amministratori spettano il compenso e le indennità stabilite dall'assemblea dei soci e, in caso di mancata deliberazione, esclusivamente il rimborso spesa.	
	Articolo 27 (Rappresentanza)	
	Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, nonché direttori tecnici, direttori sportivi, institori, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 28 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1 c.c., la cooperativa procede alla nomina un	

	sindaco unico o revisore o un collegio sindacale, composto	
	da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis c.c. e ss.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	Articolo 29 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 30 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;	
	- ai fini sportivi.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 31 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Articolo 32 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 33 (Rinvio)	
	La società accetta di conformarsi incondizionatamente alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'ente si affilia.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."	
	Dopo esauriente discussione, l'assemblea, all'unanimità espressa per alzata di mano, come rilevato il presidente	
	DELIBERA	
	1) di approvare la modifica dell'oggetto sociale con l'introduzione delle seguenti nuove attività relative alle attività out-door e sport dilettantistici e gestione di strutture sportive così come proposto dal Presidente;	
	2) di approvare la conseguente modifica da società cooperativa sociale a società cooperativa sportiva dilettantistica;	
	3) di approvare la modifica della denominazione in "WILD RI-	

14 di 26



NOTAIO
CLARA VITTORIA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE DURATA

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita la società cooperativa denominata **"WILD RIDE SCHOOL società cooperativa sportiva dilettantistica"**.

In breve **"WILD RIDE SCHOOL soc. coop. s.d."**.

La società ha sede nel comune di Sasso di Castalda (PZ)

all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

È facoltà dell'organo amministrativo trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato.

Articolo 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. In ragione del tipo di scambio mutualistico la società cooperativa ha come scopo lo svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci.

La cooperativa può, al fine di agevolare il raggiungimento dello scopo sociale, operare anche con terzi.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali e tecniche in relazione al tipo dell'attività svolta.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6, legge 142/2001.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La cooperativa può aderire ad organismi, enti ed associazioni di rappresentanza.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha il seguente oggetto:

- l'esercizio e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;

- la promozione, la diffusione e l'esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche "indoor e outdoor";

- l'esercizio e la promozione delle attività sportive dilettantistiche, in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dei seguenti attività dilettantistiche: kick

boxing, boxe, kung-fù, wushu, Wing Tsun, Wing Chun, shaolin,

	karatè, semi e full contac, MMA, arti marziali e sport da	
	contatto in tutte le sue varie forme, calcetto, calcio, danza classica e moderna, nonché tutte le varie forme di ballo,	
	ginnastica artistica, ginnastica in tutte le sue varie forme, corpo libero, jazzercise, functional training, kettle-	
	bell lifting, power lifting, calisthenics, body building, step, aerobica, tennis, pallamano, tennis tavolo, hockey,	
	pattinaggio, podistica, trail running, attrezzistica, atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, nuoto, nonché bridge, scacchi tiro con l'arco e tutte le discipline di tiro e sport invernali sci e simili.	
	Dette attività potranno essere svolte anche con l'organizzazione di corsi e con supporti on line.	
	Tanto compresa le corrispondenti attività didattica, attraverso ogni intervento ed iniziativa utile al raggiungimento di tale scopo;	
	- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni	
	altra attività agonistica ad essa collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della federazione sportiva nazionale e dei suoi organi e/o dell'ente di promozione sportiva e/o disciplina sportiva associata e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni alle quali la società intenderà aderire;	
	- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative nazionali ed internazionali;	
	- l'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione o in associazione di enti pubblici, di una o più impianti e strutture sportive pubbliche o private, palestre, piscine, campi sportivi e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricreative, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, per finalità sportive e sociali;	
	- la promozione e gestione di: circoli culturali, centri sociali, palestre anche riabilitative, centri sportivi, centri benessere per la cura della persona, anche collegati a strutture turistiche e naturalistiche, gestione aree turistiche gestione rifugi alpini e montani, biblioteche pubbliche e private;	
	- la gestione in conto proprio e terzi di attività outdoor: quali: scuola survival e bushcraft, parchi divertimento, parchi avventura, parchi educativi, laboratori artigianato dilettantistico attrazioni varie (ponti tibetani, vie ferrate, impianti di risalita, percorsi sportivi e naturali, quali percorsi: walking, nordik - walking, trekking, rafting, hydrospeed, canyoning, ciaspolata sulla neve, parapendio, esclusioni quad, cross, enduro, mountain bike, ciclismo, downhill, mountain running, corsa ocr, paintball, soft-tair, ecc.), escursioni a cavallo, maneggi;	
	- l'attività di promozione e valorizzazione del territorio montano con organizzazione di manifestazioni e percorsi sportivi;	

	- la gestione di: Impianti sportivi sia pubblici che privati	
	quali: piscine coperte e scoperte, parchi acquatici, palestre, strutture sportive polivalenti, impianti termali, campi da calcio, piste di pattinaggio, autodromi, crossodromi, kartodromi, poligoni di tiro tanto con organizzazione di: e-	
	venti e manifestazioni sportive, gare, corsi di formazione e lezioni sia collettive che private anche in forma telematica	
	on line con eventuale materiale tecnico multimediale, nelle varie discipline sportive e fitness, attivita' di personal	
	training, studi di personal training e mini gruppi studi di personal functional training, centro preparazione atletiche	
	speciali e specifiche scuola arti marziali e difesa personale, centri antibullismo e violenza femminile e minorile, attivita' didattiche per bambini e disabili, fattorie didattiche e varie altre;	
	- l'organizzazione, la redazione, la gestione e distribuzione di pubblicazioni, giornali e riviste.	
	La società può accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme	
	contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.	
	La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni e allo statuto ed al regolamento della federazione sportiva nazionale a cui intende affiliarsi.	
	Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:	
	- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta necessaria, opportuna od	
	utile, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività	
	sportive;	
	- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;	
	- promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive;	
	- gestire attrezzature e servizi igienico-estetici per i soci, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate;	
	- nonché assumere partecipazioni, purché non ai fini di collocamento, in altre ditte o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e prestare fidejussioni e garan-	

	zie reali a favore di terzi.	
	Le attività finanziarie non potranno mai costituire oggetto principale della società né essere svolte nei confronti del pubblico.	
	In ogni caso la società non ha fine di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite.	
	Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la cooperativa potrà effettuare la raccolta di prestiti infruttiferi da disciplinare con apposito regolamento.	
	TITOLO III SOCI	
	Articolo 5 (Soci ordinari) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisiche ed enti con o senza la personalità giuridica che abbiano interesse a partecipare nell'attività svolta dalla cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa, svolgano una attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.	
	Articolo 6 (Procedura di ammissione) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; c) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Fermo restando l'art. 2522, comma 2 c.c., se trattasi di associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	

	siti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo del capitale sottoscritto;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Articolo 8 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Qualora i presupposti di recesso non sussistano gli amministratori debbono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale ai sensi di legge.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	

	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salvo diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci,	
	da farsi a cura degli amministratori.	
	Articolo 11 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto	
	sociale.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 12 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore a 25,00 (venticinque virgola zero zero) euro. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;	

	c) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	d) da ogni altra riserva indivisibile costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
	Articolo 13 (Prevalenza della mutualità)	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi;	
	b) non sono previsti strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale deve essere devoluto ai fini sportivi.	
	È prevista obbligatoriamente la devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11, legge 59/92, nel caso di trasformazione, fusione e negli altri casi diversi dallo scioglimento.	
	Articolo 14 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere trasferite.	
	Articolo 15 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) il restante alla costituzione di riserve indivisibili.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 16 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	

	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall' art. 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del sindaco unico o revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Articolo 17 (Assemblee)	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Articolo 18 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 19 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	

	Articolo 20 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 voto.	
	Articolo 21 (Presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	Articolo 22 (Amministrazione)	
	La società è alternativamente amministrata da un consiglio di amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile dal numero minimo previsto per legge a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente, se non vi ha provveduto l'assemblea dei soci.	
	I componenti dell'organo amministrativo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.	
	Articolo 23 (Compiti degli amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	Il consiglio relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 24 (Convocazioni e deliberazioni)	

	L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunan-	
	za e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati al-	
	meno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'organo	
	amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioran-	
	za degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 25 (Integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 c.c.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministrato-	
	ri, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto	
	d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazio-	
	ne. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio	
	di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione	
	dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Articolo 26 (Compensi agli amministratori)	
	Agli amministratori spettano il compenso e le indennità sta-	
	bilite dall'assemblea dei soci e, in caso di mancata delibe-	
	razione, esclusivamente il rimborso spesa.	
	Articolo 27 (Rappresentanza)	
	Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentan-	
	za della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera dell'organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estra-	
	nei, nonché direttori tecnici, direttori sportivi, instito-	
	ri, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	Articolo 28 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.	
	2543, comma 1 c.c., la cooperativa procede alla nomina un	
	sindaco unico o revisore o un collegio sindacale, composto	
	da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assem-	
	blea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	

	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis c.c. e ss.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 29 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 30 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	

	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;	
	- ai fini sportivi.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 31 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	Articolo 32 (Principi di mutualità, indivisibilità delle ri-	
	serve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 33 (Rinvio)	
	La società accetta di conformarsi incondizionatamente alle	
	norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai re-	
	golamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente	
	di promozione sportiva cui l'ente si affilia.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la disciplina delle società cooperative, a norma	
	dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società a responsabilità limitata.	
	FIRMATO: GUGLIOTTI Giovanni Luca, CLARA VITTORIA NOTAIO, SE-	
	GUE IMPRONTA DEL SIGILLO.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23	
	D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. im-	
	posta di bollo assolta tramite m.u.i.	